

L'ESPERTO RISPONDE

FISCAL
DIRETTORE
ANTONIO GIGLIOTTI

FOCUS



La Mediazione Civile e Commerciale

N. 2 | 16.01.2018

- **Requisiti per i mediatori;**
- **Gli Organismi di mediazione;**
- **Materie obbligatorie;**
- **Mediazione e Conciliazione.**

Sommario

Premessa	1
1. Requisiti professionali - mediatori.....	3
2. Requisiti professionali – Organismi di mediazione	4
3. Le competenze e lo svolgimento dell'incarico dei mediatori.....	5
4. Mediatore e conflitto di interessi.....	5
5. Mediazione demandata	6
6. Mediazione demandata anche per mediazioni non obbligatorie	6
7. Materie obbligatorie	6
8. Mediazione - procedimento	7
9. Effetto dell'esito positivo della mediazione ..	7
10. Accordo e imposta di registro	8
11. Mediazione e credito di imposta	8
12. Mediazione e credito di imposta	8
13. Valore della lite e tariffa per la mediazione civile e commerciale	9
14. Mediazione civile – professione forense....	9
15. Procedimento di mediazione - durata	9
16. Mediazione e Ausiliari	10
17. Assenza ingiustificata di una delle Parti...	10
18. Natura personalissima della mediazione .	11
19. La formazione obbligatoria.....	11
20. Mediazione e conciliazione	12

Premessa

L'introduzione dell'istituto della Mediazione Civile, avvenuto a marzo 2011 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, rientra nel più ampio progetto di riforma della Giustizia Civile, con lo scopo dichiarato di deflazionare i Tribunali riducendo il numero di cause in ingresso ogni anno.

La legge in vigore consente di esperire un tentativo di mediazione per tutte le controversie su diritti disponibili, dando valore di titolo esecutivo all'accordo raggiunto dalle parti; addirittura, per alcune materie, il preventivo esperimento di un procedimento di mediazione è obbligatorio prima di poter intraprendere la via giudiziaria.

Per questo motivo sono stati istituiti Organismi di Mediazione pubblici e privati, dove i Mediatori Civili, professionisti terzi, imparziali e appositamente formati, possano condurre le parti a un accordo condiviso, conveniente per entrambe.

La finalità quindi della mediazione civile e commerciale è quella di giungere ad un **accordo sugli interessi delle parti**, favorito dall'intervento di un soggetto Terzo nel conflitto che assume un ruolo professionale quale appunto il mediatore civile e commerciale.

Il **mediatore** deve tendere a "smussare" le divergenze, a trovare punti di incontro tra i bisogni delle Parti, sollecitare il confronto e la comunicazione tra le Parti senza che il suo parere o la soluzione eventualmente proposta sia da ritenersi obbligatoria.

Ha dunque il delicato ruolo di far leva sulle motivazioni, spesso opposte, delle Parti coinvolte nella controversia così da poter individuare la soluzione più soddisfacente per tutte le Parti coinvolte. Supera i confini, spesso rigidi, delle normative e dei giudizi, andando ad agire, pur lecitamente, nell'individuazione di soluzioni condivise che possano consentire anche una evoluzione positiva dei rapporti tra le Parti in conflitto.

L'**Istituto della mediazione civile e commerciale** non è strumento esclusivo dell'Italia, anzi come per altri casi, l'Italia ha aderito alle Direttive Comunitarie ben dopo molti altri Paesi aderenti.

La normativa madre di riferimento, ovvero il Decreto Legislativo n. 28/2010 ed il successivo Decreto Ministeriale n. 180/2010, ha individuato materie in cui l'istituto della mediazione è obbligatorio (con riferimento ai diritti disponibili, altre per i quali la mediazione è facoltativa ed altre ancora per le quali la mediazione può essere imposta dall'autorità giudiziaria).

La mediazione civile e commerciale

Il mediatore	<p>Il mediatore civile e commerciale è il professionista che svolge l'attività di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, operandosi affinché le Parti coinvolte nel "contenzioso" raggiungano un accordo amichevole.</p> <p>L'articolo 1 in particolare definisce il mediatore come <i>"la persona o le persone che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio"</i>.</p> <p>Il mediatore svolge quindi l'attività <i>"... finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"</i>.</p>
L'Organismo di mediazione	<p>Ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 l'Organismo di Conciliazione è <i>"l'Ente Pubblico o Privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente Decreto"</i>.</p>
La mediazione	<p>Con il termine di mediazione si indica <i>"l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"</i>.</p>
La conciliazione	<p>La conciliazione è la risoluzione del conflitto ovvero <i>"la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione"</i>.</p>
Normativa	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Decreto Legislativo n. 28/2010 del 04.03.2010 avente per oggetto <i>"Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"</i> – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05.03.2010; ↳ Decreto Ministero della Giustizia n. 180 del 18.10.2010 avente per oggetto <i>"Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi"</i>

	<p>dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 04.11.2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 04.08.2014 avente per oggetto "Regolamento recante modifica al Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010"; ↳ Codice Europeo di condotta – Commissione Europea Bruxelles 02.07.2004; ↳ Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96 del 21.06.2017 avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 - Supplemento Ordinario n. 31 del 23.06.2017; ↳ Codice Etico elaborato dalla Commissione Arbitrale e Conciliazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; ↳ Regolamento Unitario per gli Organismi di Mediazione costituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati (Consiglio Nazionale Forense).
--	---

1. Requisiti professionali - mediatori

...? Sono diplomato (diploma scuola superiore secondaria quinquennale) in ragioneria. Da anni mi occupo di consulenza amministrativa. Ritengo di avere doti di mediazione, vorrei sapere se posso iscrivermi al Ruolo dei Mediatori civili e commerciali ed intraprendere tale attività come professione.

... La risposta è negativa: Il Decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18.10.2010 aggiornato con le successive modifiche del Decreto dello 04.08.2014 n. 139 – pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 221 del 23.09.2014 e avente per oggetto "Regolamento recante modifica al Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010", all'articolo 4 comma 3 lettere a), b) e c) individua i requisiti per lo svolgimento dell'attività di mediatore civile e commerciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 dello 04.03.2010

L'ESPERTO RISPONDE

avente per oggetto "Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 dello 05.03.2010, stabilendo che i mediatori devono possedere:

- ✎ un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
- ✎ una specifica formazione o uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché devono partecipare, nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione presso organismi iscritti;
- ✎ i requisiti di onorabilità, ovvero: non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Per quanto sopra il contribuente, solo diplomato, con diploma di scuola superiore, non iscritto ad Ordini, Albi o Collegi Professionali non può richiedere l'iscrizione al Registro dei Mediatori Civili e Commerciali e non potrà, se non a requisiti acquisiti, esercitare professionalmente tale attività.

2. Requisiti professionali – Organismi di mediazione

...? Siamo un gruppo di professionisti iscritti all'Albo dei Commercialisti; vorremmo intraprendere professionalmente l'attività di mediatori fondando un nostro Organismo di mediazione.

Sono necessari requisiti particolari oltre a quelli richiesti per lo svolgimento dell'attività dei singoli mediatori?

Dobbiamo iscriverci in un registro diverso?

✎ Premettiamo che con il termine Organismo di Mediazione intendiamo l'Ente Pubblico o Privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

A definire i requisiti per la costituzione degli Organismi di Mediazione, sia pubblici che privati, è lo stesso Decreto Del Ministro della Giustizia n. 180 del 18.10.2010 il quale prevede l'istituzione dell'apposito registro all'articolo 3), individuando al successivo articolo 4) i criteri per l'iscrizione al Registro da parte degli Organismi di Mediazione.


In particolare, con stretto riferimento all'Organismo, quindi all'Ente, devono sussistere i seguenti requisiti:

- ☑ capacità finanziaria e organizzativa del richiedente;
- ☑ compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- ☑ capacità finanziaria, ovvero un capitale sociale non inferiore a € 10.000,00 (soglia così modificata dal D.M. n. 139 del 04.08.2014);
- ☑ capacità organizzativa, ovvero l'attestazione di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione;
- ☑ polizza assicurativa di importo non inferiore a € 500.000,00 per responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
- ☑ requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti legali;
- ☑ trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
- ☑ garanzia di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione;
- ☑ conformità del regolamento alla legge;
- ☑ numero di mediatori non inferiore a cinque;
- ☑ sede dell'organismo.

L'ESPERTO RISPONDE

3. Le competenze e lo svolgimento dell'incarico dei mediatori

...? Sono un Mediatore Civile e Commerciale iscritto all'apposito Registro; un Organismo di Mediazione al quale sono iscritto mi ha affidato il mio primo "incarico" di mediazione; Quali sono i passaggi obbligatori al fine di un corretto svolgimento dell'incarico di mediazione a me affidato? Ho dei limiti di azione?


 Per rispondere in maniera esaustiva al quesito, oltre che al rinvio delle disposizioni normative in vigore possiamo riferirci anche al Codice europeo di condotta per mediatori, redatto da un gruppo di esperti con l'assistenza della Commissione Europea e presentato a Bruxelles il 02.07.2004, il quale indica i seguenti punti da rispettare al fine di un corretto svolgimento del mandato di mediazione:

- **competenza:** il mediatore deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Pertanto prima di accettare l'incarico il mediatore deve verificare di avere la preparazione e le competenze necessarie a condurre la mediazione per il caso proposto richiedendo nel merito informazioni specifiche allo stesso organismo che ha attribuito l'incarico;
- **nomina:** il mediatore deve consultarsi con le Parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo al fine di garantirne la disponibilità e la presenza;
- **onorari:** il mediatore deve fornire alle Parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare e fino al quel momento non dovrà accettare alcun incarico di mediazione;
- **indipendenza:** non devono sussistere condizioni che possano intaccare l'indipendenza del mediatore determinando un conflitto di interessi. Nel caso queste vi siano le Parti dovranno essere debitamente informate prima di agire o di proseguire la mediazione;

- **imparzialità:** il mediatore deve assistere equamente tutte le parti del procedimento di mediazione;
- **comprensione:** il mediatore deve assicurarsi che le Parti abbiano ben compreso le caratteristiche della procedura di mediazione ed il ruolo del mediatore; il mediatore potrà valutare l'eventuale necessità di sentire separatamente le Parti al fine di meglio comprendere desideri, aspirazioni e volontà non sempre pubblicamente espressi delle Parti, con particolare riferimento alle Parti individuate come "deboli" o "più deboli";
- **riservatezza:** il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisiti nell'ambito di tutto il procedimento di mediazione.

4. Mediatore e conflitto di interessi

...? Sono mediatore civile e commerciale; mi è stata proposta una mediazione; verificando le Parti oggetto della stessa mi sono accorta che una delle Parti è da me ben conosciuta e nei confronti dei quali, tra l'altro, vanto dei crediti per prestazioni di consulenza amministrativa (non cifre particolarmente rilevanti). Questa situazione può far venire meno l'imparzialità ricadendo quindi nel cosiddetto conflitto di interessi? Devo rinunciare all'incarico?

 Il conflitto di interessi ed il venir meno dell'imparzialità, requisiti entrambi richiesti al fine dello svolgimento corretto dell'incarico di mediazione, possono verificarsi per esempio nelle seguenti circostanze:

- ↳ presenza di relazione di tipo personale o professionale con una delle Parti;
- ↳ presenza di interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- ↳ azione in qualità diversa da quella del mediatore per una o più Parti.

Nel caso di specie esiste sicuramente il conflitto di interessi sia per motivi economici (crediti vantati

per consulenza amministrativa) sia per aver agito nei confronti di una delle Parti nell'ambito di un ruolo professionale diverso (consulente amministrativo).

Il mediatore pertanto potrà accettare l'incarico o proseguire nella mediazione, se già avviata, *“solo se sia certo di poter condurre la mediazione stessa con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle Parti”*. Questa è l'indicazione contenuta anche all'articolo 2.1 del Codice Europeo di Condotta per Mediatori il quale precisa tra l'altro che *“il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento”*.

5. Mediazione demandata

...? Mi sono rivolto ad un Giudice per dirimere una controversia in materia di condominio. Il mio Avv.to mi ha detto che in sede di udienza preliminare il Giudice ha dichiarato improcedibile la materia demandando all'esperimento della mediazione civile e commerciale. Che cosa significa?

... In tale circostanza si è configurata la cosiddetta mediazione demandata che si realizza quando, nel corso di un giudizio civile, il Giudice invia le Parti in mediazione, ciò per esempio in quanto la materia oggetto di contenzioso prevede la mediazione obbligatoria e ciò a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

Le Parti dovranno pertanto instaurare il tentativo di mediazione e solo dopo tale esperimento, in caso di mancata conciliazione si potrà avviare il contenzioso in giudizio.

Per quanto attiene alle materie condominiali rientrano proprio nelle materie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità.

Nel caso in questione quindi sarà possibile procedere giudizialmente **solo dopo** l'eventuale infruttuoso tentativo di mediazione.

6. Mediazione demandata anche per mediazioni non obbligatorie

...? Il Giudice può disporre la mediazione, a pena di improcedibilità, anche per materie per le quali la mediazione non è obbligatoria ma solo facoltativa?

... La risposta è affermativa. In particolare il riformato art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 28/2010 prevede che *“Fermo quanto previsto dal comma 1 bis (cioè quanto risposto per le fattispecie di mediazione obbligatoria) e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 (in merito ai procedimenti esclusi dalla mediazione), il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il Giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 (cioè della durata sancita per il procedimento della mediazione) e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”*

7. Materie obbligatorie

...? Sono un inquilino, purtroppo moroso in quanto non in grado di pagare correttamente il canone di locazione a seguito licenziamento e malattia; sto per ricevere la convalida dello sfratto ma ritengo che alcuni miei diritti siano stati lesi. Devo ricorrere, prima di agire in opposizione allo sfratto, obbligatoriamente alla mediazione? Se sì dovrò farmi assistere da un avvocato?

... Il novellato articolo 5, comma 1 e 1 bis, del Decreto Legislativo n. 28/2010 prevede che la mediazione sia obbligatoria per le liti in tema di *“condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato,*

affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.

La mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, non risulta obbligatoria per le seguenti materie:

- ❖ procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- ❖ procedimenti per la convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del Codice di procedura civile;
- ❖ procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile;
- ❖ procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del Codice di procedura civile;
- ❖ procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- ❖ procedimenti in camera di consiglio;
- ❖ azione civile esercitata nel processo penale.

Per il caso di specie poiché la materia oggetto del contenzioso riguarda la convalida di uno sfratto deve ritenersi materia per la quale la mediazione non è più obbligatoria, seppure consigliata anche al fine di ridurre tempi e costi.

Nel caso pertanto in cui l'inquilino decidesse di attivare la mediazione dovrà farsi rappresentare da un legale.

8. Mediazione - procedimento

...? Sono alla mia prima esperienza in qualità di mediatore civile e commerciale. La prossima settimana incontrerò le Parti; come devo documentare l'attività svolta?

Nel caso in cui al termine della mediazione le Parti non raggiungano un accordo devo procedere con l'annotazione di un verbale con esito negativo?

... La modalità dello svolgimento del procedimento di mediazione fino al raggiungimento o meno della conciliazione è rinvenibile agli articoli da 8 a 11 compreso del Decreto Legislativo n. 28/2010.

In sintesi in tale contesto il mediatore:

- nel corso della prima riunione, spiega alle parti come funziona la procedura di mediazione stragiudiziale e chiede loro di esprimere il consenso a proseguire nel negoziato;
- verbalizza la volontà di chi rifiutasse di proseguire i lavori e conseguentemente chiude la procedura con esito negativo;
- in caso di volontà a proseguire nel tentativo, con le Parti, potrà decidere se iniziare subito la mediazione o aggiornarsi ad altra data;
- avvia la discussione sulla materia oggetto di lite;
- può valutare l'opportunità di sentire separatamente le parti;
- propone soluzioni interessanti per tutte le Parti coinvolte definendole affinché presentino vantaggi reciproci;
- verbalizza il contenuto dell'incontro e fa sottoscrivere a tutte le Parti il verbale;
- se non viene raggiunto l'accordo il processo verbale riporta anche la proposta del mediatore o l'eventuale assenza di una delle Parti;
- deposita il verbale presso la segreteria dell'Organismo di mediazione;
- il processo verbale verrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale su istanza delle Parti.

9. Effetto dell'esito positivo della mediazione

...? Sono stato Parte richiedente in una mediazione obbligatoria. In tale sede abbiamo raggiunto un accordo soddisfacente per entrambi. Quali sono le conseguenze dell'esito raggiunto?

L'ESPERTO RISPONDE

... A seguito del raggiunto accordo in sede di mediazione il mediatore redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutte le Parti in "causa", legali compresi, oltre che dal Mediatore stesso il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro eventuale impossibilità di sottoscrivere.

Il verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e viene rilasciata copia alle Parti che la richiedono.

Il verbale così sottoscritto ha efficacia immediatamente esecutiva e pertanto vincola le Parti a rispettarne il contenuto da subito.

La Parte che lo richiede potrà depositare il processo verbale presso la Cancelleria del Tribunale il cui Presidente accerterà la regolarità formale e lo omologherà.

L'omologa del processo verbale costituisce a tutti gli effetti titolo per:

- l'esecuzione forzata;
- l'esecuzione in forma specifica;
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

10. Accordo e imposta di registro

...? **In sede di mediazione civile e commerciale ho raggiunto un accordo con la controparte. Il verbale è assoggettato ad imposte? Se sì in quale misura?**

... L'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 28/2010 prevede al comma 2 che "Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura"; il successivo comma 3 prevede che "il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente".

11. Mediazione e credito di imposta

...? **Ho sentito dire che ai soggetti che accedono alla mediazione civile e commerciale è riconosciuto un credito di imposta. In quale misura?**

Il credito di imposta è previsto anche in caso di esito negativo del tentativo di mediazione?

... Ai sensi dell'articolo 20 "Credito di Imposta" del Decreto Legislativo n. 28/2010 il Ministero della Giustizia riconosce alle Parti un credito di imposta, nei limiti delle disponibilità del Fondo Unico Giustizia istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale credito di imposta copre le spese di mediazione sostenute da ciascuna Parte, fino ad un massimo di € 500,00 in caso di esito positivo della conciliazione, in caso di esito negativo della conciliazione il credito di imposta è ridotto al 50% delle spese sostenute.

Tale soglia è da intendersi riferita a ciascun procedimento, nel caso in cui le Parti abbiano più contenziosi in essere.

Il Ministero della Giustizia, entro il 30 maggio di ciascun anno, dovrà emanare apposito Decreto con il quale individuare:

- ↳ l'ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito di imposta relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente;
- ↳ il credito di imposta spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziare e comunque nei limiti previsti.

12. Mediazione e credito di imposta

...? **Avendo partecipato quale Parte in causa ad una mediazione civile, conclusasi con esito negativo, mi deve essere riconosciuto il credito di imposta.**

Come posso utilizzare tale credito? Costituisce imponibile ai fini Irpef? Se fossi incapiente il credito andrà perso o posso richiederlo a rimborso?

... Il credito di imposta di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010 non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef. E' da utilizzarsi in sede di dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione nei Modelli F24 e non può essere richiesto a rimborso.

Pertanto, nel caso di contribuente incapiente il credito che non troverà copertura nelle imposte dell'anno di riconoscimento dello stesso potrà, per la parte non utilizzata, essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi.

L'unica situazione che produce la decadenza dal diritto del credito di imposta è la sua mancata indicazione in dichiarazione dei redditi.

13. Valore della lite e tariffa per la mediazione civile e commerciale

...? Sto valutando la possibilità di ricorrere alla mediazione civile e commerciale facoltativa al fine di tentare il raggiungimento di un accordo. Come faccio a sapere quanto costerà tale procedura? Vi sono delle tariffe?

... Il Decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18.10.2010 ha fissato, al Capo IV, "Indennità" articolo 16 "Criteri di determinazione dell'indennità", le tariffe massime dovute da ciascuna parte agli Organismi di Mediazione; nell'ambito pertanto di tali limiti gli Organismi di Mediazione fissano, con riferimento ovviamente al valore della lite, le proprie indennità.

Le indennità comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per lo svolgimento del primo incontro tutte le Parti devono versare le spese di avvio, il cui importo ammonta a € 40,00 per liti di valore fino a € 250.000,00 o € 80,00 per liti di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

Tali somme dovranno essere versate in sede di deposito di domanda di mediazione dalla Parte che ha proposto la mediazione e al momento dell'adesione al procedimento dalla Controparte.

Le spese di avvio sono dovute anche in caso di mancato raggiungimento dell'accordo.

Le spese di mediazione sono invece determinate con riferimento alle Tariffe indicate nella Tabella "A" del Decreto Ministeriale n. 180 del 18.10.2010.

14. Mediazione civile – professione forense

Sono un avvocato, libero professionista con proprio studio avviato da poco.

Vorrei iscrivermi ad un Organismo di Mediazione. Quale è per me l'obbligo di formazione? Devo fare corsi di aggiornamento.

... L'articolo 16 comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 ci viene in aiuto per rispondere esaurientemente al quesito. Il citato articolo prevede infatti che "Gli avvocati iscritti all'Albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del Codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

L'art. 62 del nuovo Codice deontologico forense (che ha sostituito il richiamato art. 55-bis della previgente formulazione del detto Codice) stabilisce che «L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente Codice», ed al I canone precisa che «L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».

Pertanto l'Avvocato può sicuramente svolgere l'attività di mediatore ma deve comunque garantire adeguata competenza ed aggiornamento per svolgere in maniera professionale tale delicato ruolo.

15. Procedimento di mediazione - durata

...? Sto per intraprendere un procedimento di mediazione obbligatoria. Entro che termini potrò sperare di vedere conclusa questa procedura così da valutare, in caso di esito negativo, l'eventuale successiva azione giudiziaria?

... L'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 fissa al comma 1 la durata della procedura di mediazione in 3 mesi. Il successivo comma 2 precisa che "il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di

mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”.

Trascorso il termine di 3 mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione il processo giudiziario potrà essere avviato o eventualmente ripreso se sospeso per il rinvio, demandato dal Giudice, alla mediazione tributaria.

16. Mediazione e Ausiliari

...? Sono Mediatore Civile e Commerciale; mi è stata affidata una procedura di mediazione particolarmente complessa. Vorrei pertanto avvalermi dell'ausilio di esperti nelle materie oggetto di lite. E' possibile la loro nomina? Il loro compenso è compreso nella tariffa di mediazione?

... L'articolo 8 comma 1 del Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 prevede al suo ultimo capoverso che “Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari” proseguendo poi al successivo comma 4 dello stesso articolo precisando che “Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali. Il Regolamento di procedura dell'Organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti”.

Pertanto qualora la competenza tecnica risulti comunque fondamentale per la risoluzione della controversia, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli Albi presso il Tribunale.

La figura dell'esperto è una figura residuale che entra in campo qualora sia impossibile utilizzare la professionalità di extra mediazione di altri mediatori.

I costi per l'attività dell'esperto non rientrano nell'indennità di mediazione e, pertanto, debbono necessariamente essere addebitati alle Parti;

ancora l'esperto non è sottoposto agli obblighi di imparzialità.

In caso di successivo giudizio, per esito negativo della mediazione, le consulenze e le attività svolte dall'esperto incaricato non potranno essere utilizzate in fase di giudizio e qualora, per accordo tra le Parti, sia comunque acquisito non avrà valore vincolante per il Giudice.

17. Assenza ingiustificata di una delle Parti

...? Ho presentato istanza di mediazione obbligatoria; la controparte, regolarmente e tempestivamente convocata all'indirizzo noto, non si è presentata al primo incontro fissato presso l'Organismo di Mediazione. Il mediatore ha redatto il verbale indicando l'assenza ingiustificata della Parte. Posso ora avviare il giudizio? Quale sarà l'effetto in tale sede dell'assenza?

... Di per sé stante la natura della procedura di mediazione, volta a ridurre il contenzioso, limitare i costi e definire quindi rapidamente una lite civile o commerciale, la mancata partecipazione di una delle parti convocate, senza un giustificato motivo, assume la connotazione di una condotta grave e pregiudizievole.

In conseguenza dell'assenza della Controparte, la Parte che ha promosso la mediazione di fatto senza esito positivo, potrà ora rivolgersi al Giudice Ordinario per salvaguardare i propri diritti.

Attribuire un effetto incidente sul giudizio non è cosa facile e a tutt'oggi è materia di decisioni giurisprudenziali spesso contrapposte, anche se la tendenza maggioritaria è quella comunque di considerare negativamente tale comportamento.

Per quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 04.03.2010 si rileva che *“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al*

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

In merito all'applicazione della sanzione, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, il Tribunale di Vasto con propria sentenza dello 06.12.2016 ha precisato che l'applicazione della sanzione non è discrezionalmente valutabile da parte del Giudice ma è automaticamente comminabile tutte le volte nelle quali la Parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca idonea giustificazione alla propria condotta. Inoltre l'operatività della misura sanzionatoria non è collegata all'esito del giudizio di merito, potendo il giudicante irrogarla anche alla prima udienza, una volta verificata l'assenza ingiustificata in mediazione.

18. Natura personalissima della mediazione

...? Sono parte in una mediazione obbligatoria; posso delegare la mia partecipazione sin dalla prima "udienza" al mio legale di fiducia non avendo alcuna dimestichezza con le materie oggetto della mediazione?

... Per rispondere al quesito bisogna prima di tutto ripensare allo scopo della procedura di mediazione che è riassumibile nel tentativo, in alcuni casi obbligatorio in altri solo facoltativo, di trovare extragiudizialmente una soluzione ad alcuni conflitti o liti insorte su determinate materie senza dover necessariamente ricorrere al giudizio ordinario. Tutto ciò con il beneficio di una contrazione dei tempi, di una riduzione di costi e di un "clima" più sereno nell'affrontare il contendere. Se così è appare evidente che la presenza personale delle Parti chiamate in gioco nel contendere assume rilevanza insostituibile tale da definire la natura della procedura della mediazione come "personalissima"; **da qui l'obbligatorietà della presenza personale delle Parti che non potranno delegare a Terzi, neppure ai propri difensori, l'esclusiva presenza in occasione dei vari incontri a decorrere dal primo.**

L'intervento in mediazione non è quindi delegabile; se una delle Parti o tutte ritengono di non avere

sufficienti conoscenze o di non essere debitamente informati sugli argomenti oggetto di mediazione, potranno farsi assistere dai propri difensori così come tra l'altro previsto specificatamente dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 28/2010 del 04.03.2010 che prevede appunto che *"Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato"*.

19. La formazione obbligatoria

...? Ho iniziato nel corso del 2016 l'attività di mediatore civile e commerciale; tale attività prevede l'obbligo di formazione continua?

... Stante la delicata funzione assunta dal mediatore civile e commerciale, lo stesso ha l'obbligo di mantenere aggiornata la sua competenza professionale partecipando quindi a corsi di aggiornamento, a sessioni di studio nelle materie specifiche che possono essere oggetto di mediazione.

Il D.M. n. 180 del 18.10.2010 all'articolo 18 lettera g) prevede che gli Organismi di Mediazione debbano prevedere ed istituire "un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dei discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f)".


Le materie indicate alla lettera f) dello stesso articolo sono: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal Giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo

L'ESPERTO RISPONDE

di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore.

20. Mediazione e conciliazione

...? I termini mediazione e conciliazione sono sinonimi?

 Sono sicuramente termini strettamente correlati, in alcuni contesti possono anche coincidere, anche se hanno natura e significati diversi.

Con il termine di mediazione si intende la procedura, l'attività, l'insieme di incontri, che hanno quale scopo quello di dipanare una situazione di controversia allo scopo di individuare possibilmente un punto comune di incontro tra le Parti così da giungere ad un accordo.

Tale attività viene svolta con l'intervento del Mediatore, soggetto Professionista allo scopo formato, aggiornato ed abilitato.

Con il termine di conciliazione si indica invece l'auspicabile accordo raggiunto tra le parti; a tale accordo si può giungere anche grazie alle soluzioni prospettate, solo proposte e non imposte, dal Mediatore.

Riportiamo di seguito alcune definizioni interessanti:

- ❖ **J.P. Bonafè – Schmitt** *“un processo, quasi sempre formale, attraverso il quale una terza persona neutrale tenta, tramite l'organizzazione di scambi tra le parti, di consentire a queste di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone”;*
- ❖ **G. Gulotta e G. Santi** *“l'intervento nell'ambito di una disputa tra due contendenti di una terza persona imparziale e neutrale, gradita a entrambi, che non riveste autorità decisionale, ma li aiuta affinché essi pervengano ad una soluzione della vertenza che risulti di reciproca soddisfazione soggettiva e di comune vantaggio oggettivo”;*
- ❖ **Corte Costituzionale Sentenza n. 276 del 13.07.2000** *“la conciliazione tende a soddisfare un interesse generale, perché*

costituisce non solo un efficace strumento in grado di contenere il proliferare delle controversie giudiziarie – con evidente vantaggio per l'amministrazione della giustizia e quindi della collettività – ma rappresenta anche un veicolo di diffusione di quella cultura della pacificazione, che ha fondamento nell'art. 2 della Carta Costituzionale in relazione agli istituti che riconoscono e garantiscono la solidarietà”.

LE DATE DA RICORDARE ...

Argomento	Già pubblicati
Saldo IMU e TASI 2017	05.12.2017
Acconto IVA 2017	12.12.2017
Riforma del Terzo settore	19.12.2017
Reclamo e Mediazione Tributaria	09.01.2018
Mediazione Civile e Commerciale	16.01.2018
Argomento	Da pubblicare
Fatturazione elettronica	23.01.2018